

Ordinanza n. 43 del 28 Luglio 2016

Quantificazione di un'ulteriore provvista finanziaria a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli oneri derivanti dall'applicazione della ordinanza n. 26/2014 e smi

Il Presidente, assunte le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,

PREMESSO che

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

VISTI

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale, tra l'altro:
 - lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
 - il Presidente della Regione Emilia Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nel territorio colpito;

- a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione istituito dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge;
- l'art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, l'art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014, l'art. 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e l'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza della stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

RICHIAMATE le ordinanze commissariali

- n. 17 del 2 agosto 2012 *“Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex DL 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C”*;
- n. 23 del 14 agosto 2012 *“Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”*;
- n. 24 del 14 agosto 2012 *“Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”*, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con la quale è stata anche disposta la relativa provvista pari ad € 39.200.000,00 a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;
- n. 25 del 14 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*;
- n. 22 del 22 febbraio 2013 *“Integrazione della provvista finanziaria prevista dall'ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012 a copertura del “nuovo contributo per l'autonoma sistemazione”*”, con la quale è stata disposta, a valere sul Fondo in questione, l'integrazione per € 35.000.000,00 della provvista di cui alla precedente ordinanza commissariale n. 24/2012, necessaria ad assicurare fino al 31 maggio 2013 la copertura finanziaria dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- n. 64 del 6 giugno 2013 “*Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*”, con la quale è stata prevista, a valere sul medesimo Fondo, la provvista di € 55.000.000,00 a copertura dei suddetti contributi;
- n. 26 del 10 aprile 2014 “*Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012*” con la quale è stata anche disposta la relativa provvista pari ad € 5.000.000,00 a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;
- n. 19 dell’8 maggio 2015, “*Quantificazione di un’ulteriore provvista finanziaria a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 6.500.000,00;
- n. 20 dell’8 maggio 2015 “*Approvazione delle “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*” con la quale:
 - si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare, per quanto qui rileva, alla sostituzione del NCAS - che cessa il 30 giugno 2015 – con, a seconda dei casi che ricorrono, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) decorrenti pertanto dal 1 luglio 2015 ed erogabili con cadenza trimestrale;
 - si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 6.000.000,00, per la copertura finanziaria dei suddetti contributi (CCL e CDA) si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
 - si è provveduto alla revisione delle condizioni per la prosecuzione della forma di assistenza alla popolazione relativa alla sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014;
 - si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 100.000,00, per la copertura finanziaria dei contributi previsti per l’attuazione del comma 13 dell’art. 25 si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
- n. 39 del 6 agosto 2015 “*Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*”;
- n. 58 dell’11 dicembre 2015 “*Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*”;

RICHIAMATE altresì le ordinanze commissariali

- n. 13 del 21 Marzo 2016 *“Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015”*;
- n. 14 del 21 Marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014”*

EVIDENZIATO che

- il termine per la presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione è stato prorogato, in taluni casi, al 31 dicembre 2016, ai sensi della soprarichiamata ordinanza n. 14 del 21 marzo 2016;
- il termine di scadenza dello stato di emergenza, conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è stato prorogato al 31 dicembre 2018, ai sensi del suddetto D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016;

VISTE le risorse residue disponibili sugli importi autorizzati con le citate ordinanze, si rende necessario programmare il fabbisogno previsto fino allo scadere dello stato d'emergenza per l'erogazione dei contributi, a favore dei nuclei familiari aventi diritto, per il canone di locazione (CCL), per il disagio abitativo (CDA) e per la copertura dei canoni degli alloggi concessi in locazione temporanea;

RITENUTO pertanto di quantificare a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente:

- in € 20.000.000 l'integrazione della provvista finanziaria a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- in € 3.000.000 l'integrazione della provvista finanziaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della ordinanza n. 26/2014 e smi;

DISPONE

Per quanto sopra considerato e da intendersi qui integralmente richiamato

1. di quantificare in € 20.000.000 l'integrazione della provvista finanziaria a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) per la

sistemazione temporanea dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e in € 3.000.000 degli oneri derivanti dall'applicazione della ordinanza n. 26/2014 e smi, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente;

2. di finanziare l'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato fino al termine di scadenza dello stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2018, in complessivi € 23.000.000, a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione previsto all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)